

## EX STATO PONTIFICIO

**Motu Proprio di Pio VII del 15 settembre 1802. Diretta a migliorare, ed accrescere stabilmente l'Agricoltura, e la Popolazione nell'Agro Romano non meno che nelle Provincie Suburbane di Marittima, e Campagna, Lazio, Sabina e Patrimonio.**

*(Omissis)*

### CAPO I

#### TENORE PRECISO DELLA NUOVA LEGGE DIRETTA A PROMUOVERE L'AGRICOLTURA SPECIALMENTE COL MEZZO DELLA SUDDIVISIONE DE' LATIFONDI

Art. 1. — Tutt'i Terreni in qualunque modo coltivabili dell'Agro Romano, li quali sono situati in vicinanza del circondario delle Vigne di Roma, e precisamente, che si trovano compresi nella estensione di un miglio da computarsi sempre dal punto, in cui per qualunque parte del circondano stesso finisce l'ultimo Terreno vignato, alberato, o coltivato annualmente, oltre la Dativa reale, la Tassa prescritta tanto col Motu proprio dei 4 Novembre 1801, al Cap. V, quanto con la Notificazione della Deputazione Annonaria in data dei 27 Marzo 1802, e qualunque altro peso già imposto, saranno dal principio del 1804 in appresso stabilmente soggetti al pagamento di un'altra annua Contribuzione di Paoli Cinque al Rubbio da cessare unicamente quando tanto col mezzo di Vendita, che con Enfiteusi, ed anche di Colonie venissero suddivisi, o pure quando gli rispettivi Proprietarj si determinino eglino stessi ad introdurvi quella miglior coltivazione, che si cerca di ottenere colla suddivisione, cioè che o gli coltivassero annualmente, o che si vestissero di Viti, Olibi, ed altri alberi: La qual Contribuzione dallo scopo a cui essa è diretta di migliorare l'Agricoltura si denominerà Tassa di Migliorazione.

Art. 2. — Alla stessa nuova Tassa di Migliorazione, in ragione di Paoli Cinque per Rubbio saranno pure soggetti tutti quei Terreni, li quali situati nella parte opposta dello stesso Agro Romano si trovino compresi nella estensione di un miglio da computarsi dal punto, in cui finisce il Territorio coltivato delle diverse Comunità limitrofe allo stesso Agro Romano.

Art. 3. Questa stessa Disposizione, e colla medesima avvertenza di sopra prescritta per l'Agro Romano, dovrà avere il suo effetto eziandio in tutta la estensione delle circonvicine Provincie Suburbane del Lazio, Sabina, Marittima e Campagna compreso l'Agro Pontino, e Patrimonio, compresi li Stati di Castro, e Ronciglione, di Orvieto, e dappertutto ove esistono Latifondj inculti di modo, che tutti li Terreni in qualunque snodo coltivabile, che nelle Provincie, e luoghi dello Stato di sopra descritti si trovano compresi nella estensione di un miglio da contarsi dal punto, in cui finiscono li Territorj vestiti, e coltivati delle diverse Communità situate in dette Provincie, e Luoghi indicati saranno annualmente anch'essi soggetti ala predetta Tassa di Migliorazione in ragione di Paoli Cinque per Rubbio, quando non si suddividano, non siano annualmente coltivati, o vignati, o alberati come sopra.

Art. 4. — E siccome potrà accadere, che qualche Città, o Terra delle Provincie e Luoghi di sopra descritti non sia in tutto, o in parte circondata da Territorio vestito, e coltivato, così alla Legge della indicata nuova Tassa di Migliorazione in ragione di Paoli Cinque al Rubbio, e colle medesime avvertenze di sopra prescritte all'Articolo primo, saranno soggetti tutti quelli Terreni, li quali si

troveranno compresi nella estensione di un miglio da incominciare in questo caso a contarsi immediatamente, dove finisce l'Incasato delle suddette Città, o Terre.

*(Omissis)*

## CAPO II

### RIMOZIONE DEGL'OSTACOLI, CHE POTREBBERO INCONTRARE LI PROPRIETARJ NEL MANDARE AD EFFETTO LE SUDDIVISIONI, O COLTIVAZIONI ANNUALI DEI LORO LATIFONDJ

Art. 6. — [Il Pascipascolo parimenti deve per necessaria conseguenza cessare nei Terreni, che di mano in mano verranno ad essere compresi nel Circondano soggetto alla nuova Tassa di Migliorazione altrimenti sarebbe essa ingiusta, giacché li Proprietarj dei Terreni soggetti a dette pretese servitù, non avrebbero il modo di ubbidire alla Legge, di secondare le nostre mire, e di esentarsi dalla Tassa. Dichiariamo pertanto, ed Ordiniamo, che non possa impedirsi sotto qualsivisa pretesto la sudetta divisione di Latifondj, o introduzione di una miglior Coltura a quelli, che hanno il diritto di seminare, e raccogliere nei Terreni, ove altri gode il Pascipascolo; Sarà bensì obbligato quegli che intende di coltivare stabilmente il Predio, o Possessione soggetta alla suddetta pretesa servitù del Pascipascolo di darne il dovuto compenso a chi è realmente in Possesso di godere una tale servitù; nel modo, e forma però, che verrà prescritto nelle Disposizioni, che prima nella esecuzione della presente nuova Legge, cioè prima del 1804 si prenderanno a parte sopra li Pascoli.

*(Omissis)*

**[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)**